Sentenza n. 620/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74342 R.G. promosso da (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello (MRNGCR72M18B696Y), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via G. Filangieri n. 48 (studiolegalemariniello@legalmail.it),

nei confronti

del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, in persona del Dirigente dell'Ufficio Quinto (Ufficio V) dott.ssa Francesca Franza (FRNFNC79S47F839C), con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 13.12.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Eugenio Addabbo per delega dell'avv. Giancarlo Mariniello e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con l'odierno giudizio la ricorrente, Dirigente scolastico dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito in quiescenza dall'1.9.2018 con provvedimento dell'Inps n. NAV103201802603, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal Contratto collettivo nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché dei benefici economici previsti dalla contrattazione integrativa regionale in materia di retribuzione di posizione parte variabile e di risultato.

Nello specifico la difesa di (omissis) ha chiesto il computo integrale dei miglioramenti economici previsti dal suddetto Contratto collettivo nazionale, con l'inclusione nella base pensionabile di tutti gli incrementi previsti dall'art. 39 del Contratto, sia per quanto concerne lo stipendio tabellare, sia per quanto concerne la retribuzione di

posizione parte fissa, computando, a norma dell'art. 40 sempre del Contratto, anche gli incrementi degli anni successivi alla data di cessazione dal servizio.

2. Con la memoria di costituzione del 21.11.2024 l'Inps ha contestato la fondatezza del ricorso e, in via residuale e in ipotesi di accoglimento del ricorso, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. Con la memoria del 4.12.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilevato di aver correttamente riconosciuto il diritto della ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico alla data del collocamento in quiescenza come prescritto dall'art. 43 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, contestando quanto prospettato dalla ricorrente in riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto all'incremento della pensione in funzione di quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale nella parte in cui prevede "gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione di parte fissa aventi decorrenza successiva alla data di collocamento in pensione".

Per le predette ragioni il Ministero ha chiesto di voler dichiarare la cessata materia del contendere, ovvero di rigettare il ricorso per la parte in cui la ricorrente ha chiesto l'incremento del trattamento di quiescenza in funzione degli aumenti retributivi con decorrenza successiva al collocamento in pensione.

4. All'odierna pubblica udienza del 13.12.2024 l'avv. Addabbo per

la ricorrente, nel riportarsi al ricorso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine all'incremento della pensione in base agli aumenti retributivi (tabellare e fisso) successivi alla data di collocamento in quiescenza; l'avv. Di Maio per l'Inps si è riportato alla comparsa di costituzione insistendo per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Il Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 8 luglio 2019, relativo al triennio compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 prevede all'art. 39 comma 1 per i dirigenti scolastici l'incremento dello stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, secondo i seguenti importi mensili lordi: dal 1 gennaio 2016 di € 16,00; dal 1 gennaio 2017 in € 48,50; dal 1 gennaio 2018 in € 125,00. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede che "*Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed Afam, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 41, è rideterminata alle decorrenze e nei valori annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, di seguito indicati: a decorrere dal 1 gennaio 2018, in euro 6.159,72; a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in euro 12.565,11*".

L'art. 40 del suddetto Contratto, rubricato "Effetti dei nuovi trattamenti

economici", prevede che: "*1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.*

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati".

Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, con l'avverbio "integralmente" del comma terzo dell'art. 40, il legislatore ha chiaramente esteso per intero e senza alcuna distinzione i trattamenti

economici contemplati nell'art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo.

Quindi, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del d.p.r. 1092/1973, il Contratto collettivo ha previsto una specifica clausola attribuendo i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, e a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio (Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento sent. n. 29 del 12.6.2023; Sez. giur. Abruzzo sent. n. 109 del 20.9.2022). Ciò risulta confermato dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 40 che ha espressamente limitato gli effetti degli incrementi economici al trattamento di fine rapporto, all'indennità di buonuscita e di anzianità, all'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., considerando in tali casi "solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio", preclusione che invece il legislatore non ha previsto per il trattamento di quiescenza (Corte dei Conti, Sezione giur. Sardegna, sent. 14.3.2023 n. 37, Sezione giur. Campania sentt. 12.6.2023 n. 366 e 24.7.2023 n. 466).

Di conseguenza, atteso che l'odierna ricorrente è cessata dal servizio in data 1.9.2018, durante la vigenza contrattuale, ad essa spettano tutti i benefici economici riportati dal Contratto Collettivo Nazionale con

applicazione per intero sulla base pensionabile nel momento della riliquidazione dell'assegno, inclusi gli emolumenti afferenti allo stipendio tabellare e alla retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018.

6. Riconosciuto nei termini sopra descritti il diritto della ricorrente, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati sollevata dall'Inps. Ebbene l'eccezione è infondata, atteso che il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2016-2018 è stato sottoscritto in data 8 luglio 2019 e la ricorrente ha diffidato le Amministrazioni interessate a provvedere agli adeguamenti economici con pec del 26 luglio 2023, pertanto, considerando il termine di esordio della prescrizione dalla sottoscrizione del Contratto e gli effetti interruttivi della predetta diffida, risulta per tabulas che non si sia verificata alcuna prescrizione dei ratei maturati.

7. In definitiva, il ricorso va accolto e per l'effetto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con il computo anche degli incrementi relativi allo stipendio tabellare e alla retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018.

8. Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

9. La complessità giuridica della questione costituisce ragione che consente l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e riconosce il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.

Riconosce sui maggiori ratei pensionistici, dalle singole scadenze, il diritto di parte attrice alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.12.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 30.12.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)